



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 5257/TRI/DI/B

23 SET. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, il sito di "Sulcis - Iglesiente - Guspinese" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Sulcis - Iglesiente - Guspinese";
- Viste le relazioni tecniche di validazione relative allo stabilimento Portovesme S.r.l. trasmesse dall'ARPA Sardegna - Dipartimento di Carbonia Iglesias con nota del 19 gennaio 2009 con protocollo n. 895, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1515/QdV/DI del 22 gennaio 2009 e con nota del 25 giugno 2009 con protocollo n. 23952, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13714/QdV/DI del 1° luglio 2009;
- Visto il "Progetto operativo di bonifica Stabilimento di Portovesme", trasmesso da Portovesme S.r.l. con nota del 24 luglio 2013 con protocollo n. 328/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 44339/TRI del 25 luglio 2013;
- Visto il parere tecnico di ISPRA "IS/SUO 2013/209", allegato al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 5 novembre 2013, relativo al "Progetto operativo di bonifica Stabilimento di Portovesme";
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 novembre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4693/TRI/DI/B del 27 novembre 2013, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto operativo di bonifica Stabilimento di Portovesme", trasmesso da Portovesme srl con nota del 24 luglio 2013 con protocollo n. 328/2013, limitatamente alla parte relativa alla rimozione dei terreni contaminati ed al ripristino ambientale (Fasi 1A e 1B);
- Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 23 maggio 2014 con protocollo n. 11284, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14336 del 26 maggio 2014, che attesta

- che gli interventi previsti nel “Progetto operativo di bonifica Stabilimento di Portovesme”, nella parte relativa alla rimozione dei terreni contaminati ed al ripristino ambientale (Fasi 1A e 1B), non necessitano l’attivazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Vista la nota di Portovesme S.r.l. del 1° luglio 2014 con protocollo n. 264/2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17881 del 1 luglio 2014 con il quadro dei costi degli interventi di bonifica e il cronoprogramma per le fasi 1° e 1B;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 4 settembre 2014 con protocollo n. 152975, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23457/TRI del 5 settembre 2014;
- Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il “Progetto operativo di bonifica Stabilimento di Portovesme”, trasmesso da Portovesme S.r.l. con nota del 24 luglio 2013 con protocollo n. 328/2013, così come integrato dalla nota trasmessa da Portovesme S.r.l. in data 24 luglio 2013 con protocollo n. 328/2013, limitatamente alla parte relativa alla rimozione dei terreni contaminati ed al ripristino ambientale (Fasi 1A e 1B), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. i materiali prodotti dagli scavi dovranno essere gestiti nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. le terre provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere poste in area confinata e protetta, caratterizzate/classificate ai fini della destinazione finale (smaltimento; trattamento; recupero). I terreni utilizzati per i riempimenti o livellamenti dell’area degli scavi dovranno essere certificati e, comunque, esenti da contaminazione. La Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti e al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale;
  3. l’area identificata come “deposito temporaneo” del terreno rimosso e adibita allo stoccaggio temporaneo del terreno ai fini della caratterizzazione per l’ammissibilità in discarica dello stesso, dovrà prevedere adeguati sistemi di protezione al fine di impedire la dispersione del materiale contaminato (sistema di raccolta delle acque meteoriche; copertura provvisoria dei cumuli, sistemi di abbattimento odori e polveri). Le eventuali acque di percolazione prodotte dovranno essere gestite come rifiuto liquido;

4. alla luce degli interventi previsti in MISO presso le aree verdi (rimozione e capping) dovrà essere realizzata un'Analisi di Rischio diretta ex post o nello scenario di progetto al fine di assicurare che lo stato dei luoghi e le matrici ambientali (con particolare riferimento ai terreni con superamenti delle CSR localizzati nelle aree verdi a profondità maggiori di 4 metri) rispettino i limiti di rischio imposti dalla normativa relativamente a tutti i percorsi attivabili.
2. Resta salvo l'obbligo di Portovesme S.r.l. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 novembre 2013.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Carbonia - Iglesias mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 2**

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto.

#### **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Portovesme S.r.l., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o fossero comunque emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di bonifica, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Portovesme S.r.l. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 4**


1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura della Portovesme S.r.l. a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma

pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 24.270.000,00 (ventiquattro milioni e duecentosettantamila euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Penice

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Penice', written in a cursive style.